

AVVISO PER L’AFFIDAMENTO IN SUB CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA EX ART. 45 BIS C.D.N., PER LE STAGIONI BALNEARI PER IL PERIODO 2016/2017/2018, DI UNA PORZIONE DI ARENILE DEMANIALE MARITTIMO PRESSO IL LIDO DI JESOLO.

1. PREMESSA

L’Azienda è titolare della concessione demaniale marittima rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Venezia (recante il n. rep. 111-e registro 94) con scadenza al 31.12.2015, prorogata ex lege al 31.12.2020.

L’Azienda intende individuare, attraverso una procedura comparativa ex art. 30 d. lgs. 163/2006, sulla base del criterio del massimo rialzo, salvo quanto previsto al successivo art. 9, sulla tariffa applicata a ombrellone con finalità turistico ricreativa, un soggetto interessato alla sub-concessione demaniale marittima, ex art. 45 bis c.d.n., per il periodo 1.01.2016 al 31.12.2018.

L’azienda ritiene opportuno sub concedere, per il periodo in parola l’occupazione e l’uso dell’area sottoindicata del demanio marittimo nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. del Veneto n. 33/2002 e dal vigente Regolamento del demanio marittimo del comune di Jesolo.

L’area, come individuata dalla planimetria allegata al presente bando, è costituita dalla porzione di arenile di Jesolo identificato nel settore n. 18 del piano particolareggiato dello stesso comune.

Lo sviluppo della stessa (area) deve rispettare una riserva corrispondente a n. 56, con destinazione elioterapica riservata agli ospiti diversamente abili e/o con ridotta capacità motoria. Gli ombrelloni destinati a tali utenze dovranno essere caratterizzati da una maglia più larga e dalla possibilità di accedervi direttamente da percorsi previsti all’uopo, come meglio individuati nell’allegata planimetria.

In ottemperanza al disposto di cui all’art. 45 c.d.n. l’efficacia del contratto è sottoposta alla condizione risolutiva rappresentata dalla preventiva autorizzazione dell’autorità competente.

2. FINALITA’

Obiettivo prioritario dell’azienda è quello di una gestione ottimale dell’area demaniale marittima identificata al settore n. 18 dell’arenile Jesolano da realizzare attraverso una razionalizzazione funzionale degli spazi nonché attraverso il potenziamento dei servizi rilasciando un offerta balneare con attività qualificanti e diversificate sulla spiaggia da subconcedere, in particolare promuovendo anche lo sviluppo di pratiche ludico-sportive legate al mare e all’arenile, nel rispetto dell’utilizzo plurimo (elioterapico, con funzione turistico-ricreativa e fruizione della spiaggia anche per le persone diversamente abili).

3. OGGETTO

Il presente bando disciplina le modalità di presentazione, da parte dei soggetti interessati, delle domande per l’affidamento in sub concessione demaniale marittima, ex art 45 bis c.d.n., per il periodo 1.01.2016 al 31.12.2018, ai sensi dell’art. 8 del regolamento codice della navigazione nonché di quanto previsto dalla L.R. n. 33/2002 e s.m.i. per lo svolgimento di attività di tipo turistico-ricreativo come di seguito specificato:

- superficie complessiva di circa 290 ml come meglio descritta nell’allegata planimetria, costituita da un tratto di arenile per l’installazione di strutture balneari e ricreative con carattere di facile rimozione ai sensi dell’art. 57 comma 1 della L.R. del Veneto n. 33/2002 (posa ombrelloni e sdrai/lettini e accessori), con una riserva, corrispondente a n. 56 ombrelloni, per destinazione elioterapica riservata agli ospiti diversamente abili e/o con ridotte capacità motorie.

- per l'intera durata della sub concessione, oltre a garantire i servizi previsti da norme statali, regionali e locali, il sub concessionario dovrà, comunque, garantire la pulizia, la sorveglianza, il salvataggio e l'utilizzo gratuito di docce, servizi igienici;
- l'uso di tale area sarà regolato dalle condizioni di concessione, dal codice della navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, dalla LR. n. 33/2002 e s.m.i., dal vigente regolamento del comune di Jesolo in materia di uso del demanio marittimo nonché da tutte le normative in materia di beni demaniali marittimi;
- nella porzione di arenile da sub concedere dovrà, inoltre, essere attrezzata un'area con attrezzature sportive e ludiche per adulti e minori.
- per quanto attiene alle postazioni a destinazione elioterapica per gli utenti diversamente abili e/o con ridotta capacità motoria, corrispondenti a n. 56 ombrelloni, si precisa che:
 - deve essere prevista la prenotazione on line dei posti;
 - il sub concessionario dovrà mettere a disposizione degli utenti rientranti in questa categoria dispositivi adeguati anche per l'eventuale accesso al mare (es. carrozzine da spiaggia e/o da mare);
 - il sub concessionario deve riservare gli stessi, nei giorni da lunedì al venerdì, all'utenza portatrice della disabilità in questione che risulti di afferenza del territorio dell' u.l.s.s. n. 10 e che richiede di accedervi tramite servizi socio-sanitari aziendali preposti all'assistenza;
 - nei giorni di sabato e domenica, il sub concessionario deve riservare il 60% dei posti all'utenza portatrice in questione che risulti di afferenza del territorio dell' u.l.s.s. n. 10 e che richiede di accedervi privatamente;
 - per la medesima categoria di soggetti, l'accesso allo stabilimento è gratuito e prevede la disponibilità dell'area di parcheggio posta all'interno del complesso ospedaliero di Jesolo, che sarà collegata all'ingresso dello stabilimento (cfr. in proposito la planimetria);
 - in caso di mancata prenotazione da parte dell'utenza nei termini di cui sopra, le postazioni saranno a disposizione del sub concessionario per l'occupazione a pagamento rivolta a qualunque utenza portatrice di disabilità;
 - la disciplina nei confronti dell'utenza dell'accesso alla porzione di spiaggia riservata a destinazione elioterapica per gli utenti diversamente abili e/o (*spiaggia di Nemo*) con ridotta capacità motoria è riassunta in uno schema di regolamento che viene allegato all'avviso quale parte integrante e contestuale dello stesso;
 - il sub concessionario si impegna, inoltre, a porre in essere, in accordo con l'azienda, misure necessarie a consentire l'accesso alla spiaggia anche alle persone non vedenti.

4. DURATA DEL RAPPORTO SUB CONCESSIONARIO

La sub concessione avrà durata di tre stagioni balneari con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto per l'anno 2016 e sino e non oltre il 31.12.2018, con possibilità di proroga alla scadenza per il successivo biennio e comunque non oltre il termine della concessione.

5. ONERI DI SUB CONCESSIONE

Sono a carico del sub concessionario:

- il pagamento di tutte le utenze, canoni e degli oneri tributari, se dovuti, previsti dal vigente ordinamento, compresi quelli sostenuti dall'azienda per gli adempimenti amministrativi inerenti gli atti concessori e sub concessori;
- dal momento dell'affidamento, ogni onere amministrativo ed economico connesso alla realizzazione dei lavori necessari all'allestimento dell'area demaniale;

- tutte le spese, imposte, tasse vigenti al momento della stipulazione dell'atto di sub concessione demaniale marittima, nonché gli oneri e gli adempimenti di registrazione.

Il sub concessionario dovrà garantire l'apertura al pubblico in conformità e nel rispetto di ogni normativa in materia per le stagioni balneari riferite al triennio oggetto di affidamento (2016/2018), siccome definite dall'ordinanza comunale sulle attività balneari vigente e/o adottati nel periodo di riferimento.

6. CAUZIONE ED ALTRE GARANZIE RICHIESTE

A garanzia della corretta partecipazione del concorrente alla procedura, nonché dell'adempimento di tutti gli impegni conseguenti all'aggiudicazione ed, in particolare, quelli concernenti la sottoscrizione del disciplinare di sub concessione, ciascun concorrente deve prestare a favore dell'azienda, a pena di esclusione, un deposito cauzionale, ex art. 75 del D.lgs.163/2006, pari all'importo di euro 5.404,60 con validità non inferiore a giorni 180 mediante fideiussione bancaria e/o assicurativa o deposito presso la Tesoreria Veneto Banca s.c.p.a., direzione generale Montebelluna IBAN IT64D0503561821095570333469 (per i privati) o presso la Tesoreria Giroconto Banca D'Italia conto n. 0306230 (per enti pubblici).

La suddetta cauzione sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari al momento dell'aggiudicazione definitiva, agli aggiudicatari sarà restituita dopo gli adempimenti degli obblighi contrattuali.

La cauzione copre, comunque, la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

All'aggiudicatario verrà richiesta cauzione definitiva a mezzo di polizza fideiussoria bancaria e/o assicurativa pari al 10% dell'importo del canone di gestione offerto sommato al costo stimato per la realizzazione dei lavori di allestimento dell'area demaniale.

In caso di inadempienza la cauzione è incamerata dall'azienda per il soddisfacimento dei crediti o per il rimborso delle spese, anche nel caso di decadenza della concessione, restando il sub concessionario tenuto a reintegrare la cauzione stessa.

All'aggiudicatario verranno, inoltre, richieste le sottoindicate garanzie e polizze assicurative:

- polizza a garanzia per il risarcimento dei danni a terzi, diretti ed indiretti, derivanti dalla responsabilità del concessionario e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, di cui esso si avvalga – con inserimento dell'Azienda U.L.S.S. n. 10 Veneto Orientale nel novero dei terzi - con un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00.

Qualora il concessionario non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato dalla relativa notifica, l'Azienda Ulss n. 10 si ritiene autorizzata a provvedere direttamente a danno del concessionario; si precisa che eventuali franchigie e/o scoperti di polizza non saranno opponibili, in nessun caso, all'Azienda Ulss n. 10 e ai terzi in genere.

Rimane inteso che il concessionario assumerà a proprio carico il risarcimento dei danni imputabili a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge qualora detti danni non rientrino in copertura o siano parzialmente risarciti a causa di franchigie o altri scoperti e/o deficienze di copertura.

Copia della polizza dovrà essere consegnata all'Azienda Ulss n. 10 entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di pagamento del premio; quest'ultima dovrà essere presentata all'Azienda Ulss n. 10 con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata della concessione.

7. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Al fine di una corretta e ponderata valutazione dell'offerta, è obbligatorio un sopralluogo presso l'area interessata dalla sub concessione oggetto del presente bando.

La data del sopralluogo andrà concordata con l'u.o.c. tecnico della stazione appaltante almeno due giorni prima, contattando il geom. Simone Dall'Antonia al n. 0421/228004 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 ovvero all'indirizzo segreteria.tecnico@ulss10.veneto.it.

Si precisa che al sopralluogo e alla presa visione della documentazione del progetto saranno ammessi esclusivamente:

- il legale rappresentante dell'impresa o procuratore munito di procura notarile;
- il dipendente con delega scritta del titolare accompagnata da documento di identità dello stesso.

8. SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA GARA

Possono concorrere all'aggiudicazione della sub concessione demaniale oggetto del presente bando, al fine di esercitarvi attività turistico-ricreative per la promozione e la valorizzazione del litorale jesolano allo scopo di elevare l'offerta di fruibilità pubblica, i soggetti previsti dall'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

I concorrenti dovranno, altresì, dimostrare di possedere, a pena di esclusione, esperienza pregressa, di almeno tre anni, nella gestione in concessione di aree demaniali per l'installazione di strutture balneari e ricreative.

L'atto di sub concessione deve essere comunque sottoscritto da un soggetto giuridico unico ed in possesso dei necessari poteri di rappresentanza, da documentarsi in sede di gara.

I soggetti partecipanti alla procedura di gara devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Tutti i requisiti prescritti per la partecipazione della gara debbono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

I soggetti partecipanti non dovranno trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara con enti pubblici.

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del massimo rialzo su base d'asta identificata nel valore, pari ad euro 50,00/ stagione (oltre IVA) singolo ombrellone con destinazione ricreativa (n. 487).

Per l'area che dovrà essere adibita ad attività sportive e ludiche, corrispondente ad ulteriori n. 100 ombrelloni, la somma offerta sarà ridotta del 50%.

La porzione di n. 56 ombrelloni, per destinazione elioterapica riservata agli ospiti diversamente abili e/o con ridotte capacità motorie non è soggetta a canone.

Quindi la base d'asta è così composta:

- a) n. 487 ombrelloni a euro 50,00 (oltre IVA);
- b) n. 100 ombrelloni a euro 25,00 (oltre IVA).

Totale complessivo a base d'asta € 26.850,00=(oltreIVA)

Si precisa che, in mancanza di offerte nel rispetto della base d'asta come sopra definita, saranno prese in considerazione al fine di una eventuale aggiudicazione le offerte sulla base del criterio del minor ribasso sul prezzo/stagione, come sopra individuato, praticato singolo ombrellone con destinazione ricreativa.

10. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.

Gli interessati dovranno far pervenire all'azienda ULSS n. 10 in P.zza De Gasperi 5, 30127 San Donà di Piave, a mezzo di raccomandata A/R, corriere o mediante consegna diretta entro e non oltre **le ore 12.00 del giorno 18.01.2016** a pena di esclusione, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno, a pena di esclusione, l'indicazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, l'oggetto della procedura con la seguente dicitura "Procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento in sub concessione, ex art. 45 bis c.d.n., di una porzione di arenile demaniale marittimo presso il Lido di Jesolo per il periodo 1.01.2016 al 31.12.2018".

Rimane ad esclusivo carico del mittente il mancato recapito del plico entro il termine indicato, restando esclusa ogni responsabilità dell'azienda ove, per qualsiasi motivo, l'istanza e/o il plico non dovessero pervenire al protocollo entro il suddetto termine perentorio.

Il plico, a sua volta, dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due distinte buste che dovranno, anch'esse, essere chiuse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e recanti all'esterno la dicitura "Busta A-documentazione amministrativa" e la "Busta B – offerta economica" e dichiarazione dei requisiti di cui all'art. 9 valutabili ai fini dell'attribuzione dei punteggi.

La "Busta A – documentazione amministrativa" dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., corredata dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittori, relativa alle condizioni di ammissione, con la quale il concorrente attesta, indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- b) dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., con la quale il concorrente dichiara il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- c) dichiarazione:
 - del domicilio eletto per le comunicazioni;
 - dell'indirizzo PEC;
 - del numero di fax in mancanza di PEC, corredato dall'autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
 - dichiarazione con cui si attesta di avere la proprietà o il possesso autorizzato o comunque di poter disporre dei mezzi e delle attrezzature adeguate per l'esercizio della concessione;
 - copia del bando firmato in ogni sua parte per accettazione dal legale rappresentante;
 - attestazione del deposito cauzionale provvisorio a favore dell'azienda;
 - dichiarazione di impegno a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, il titolo sub concessorio;
 - dichiarazione di accettare senza riserva alcuna, tutte le condizioni particolari espresse nell'avviso;
 - dichiarazione di prestazione del proprio consenso al trattamento dei dati personali relativamente a tutte le attività connesse e conseguenti al procedimento di assegnazione della sub concessione di aree del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, ex D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
- d) planimetria dell'area oggetto di sub concessione che descriva la ripartizione tra la zona di installazione degli ombrelloni e quella che dovrà essere adibita alla predisposizione di attrezzature sportive e/o ludiche per adulti e minori. L'area utilizzata a tal fine è di almeno 1600 mq (equivalente a 10 file per 10 file di

ombrelloni) come indicativamente individuato nella planimetria allegata, avente meramente esemplificativo. L'area allestita a tal fine non potrà in ogni caso essere a ridosso degli ombrelloni (n. 56), per destinazione elioterapica riservata agli ospiti diversamente abili e/o con ridotte capacità motorie;

La "Busta B" dovrà contenere il valore offerto al singolo ombrellone/stagione secondo il criterio di aggiudicazione di cui al precedente art. 9.

L'offerta, munita di marca da bollo per euro 16,32, dovrà, inoltre, contenere:

a) dichiarazione di presa visione dei luoghi e delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire sulla esecuzione delle opere. Detta dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dal relativo certificato rilasciato dall'azienda;

b) dichiarazione in ordine all'importo del corrispettivo-ombrellone totale offerto all'azienda a fronte dell'affidamento della gestione dei servizi oggetto di gara, rispetto all'importo posto a base d'asta, secondo i criteri indicati nell'art. 9;

c) dichiarazione e/o prospetto in relazione alla proposta di articolazione dell'orario giornaliero suddiviso tra alta, media e bassa stagione dei servizi di gara;

d) dichiarazione di apertura delle attività e/o servizi balneari nel termine di inizio della stagione balneare;

e) dichiarazione relativa al regime tariffario aggiudicato.

11. SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'aggiudicazione della sub concessione oggetto del presente bando avrà luogo anche in presenza di una sola offerta.

Non sono ammesse offerte "condizionate" o a "termine".

Il seggio di gara, IL GIORNO 19.01.2016, alle ore 10.00 fissato per lo svolgimento della gara procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi contenenti l'offerta ed alla verifica della regolarità della documentazione contenuta nella "Busta A".

L'aggiudicazione definitiva della sub concessione sarà effettuata in esito alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati.

Ove l'aggiudicatario non produca la documentazione richiesta nel termine assegnato, ovvero non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto di presentazione dell'offerta, l'azienda dichiarerà lo stesso decaduto dal diritto alla stipula del titolo sub concessorio, incamerando il deposito cauzionale provvisorio senza ulteriori formalità e procederà all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

L'aggiudicatario, salvo quanto previsto all'art. 12, dovrà presentarsi per la sottoscrizione della sub concessione, a semplice avviso dell'azienda, effettuato a mezzo PEC. Nel caso in cui l'aggiudicatario non sottoscrivesse l'atto nel termine fissato, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento del deposito cauzionale.

Nel caso di procedura deserta, l'azienda si riserva la possibilità di accedere a procedura negoziata con i soggetti che, pur non presentando offerta economica alle condizioni indicate, manifestassero comunque l'interesse all'affidamento della sub-concessione.

L'azienda si riserva, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere, di interrompere la procedura di gara

ovvero di non perfezionare la procedura stessa con il rilascio della sub concessione, in relazione ad intervenute modificazioni e/o revoche del titolo concessorio ovvero a diverse esigenze di interesse pubblico.

Si fa rinvio alle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in ordine ai diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

Il titolare del trattamento è l'azienda u.l.s.s. n. 10 "Veneto Orientale" con sede in San Donà di Piave, piazza A. De Gasperi n.5.

12. SUB CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA

La sottoscrizione del contratto di sub concessione demaniale marittima all'aggiudicatario definitivo verrà rilasciata previa acquisizione di pareri/autorizzazioni/nullaosta comunque denominati, previsti dalle vigenti normative nazionali e regionali dettate in materia di demanio marittimo.

La sottoscrizione del contratto di sub concessione deve essere preceduta dall'acquisizione del preventivo nulla osta comunale ex art. 46 c.d.n.e art. 32 del regolamento per l'utilizzo del demanio marittimo del comune di Jesolo .

Il sub concessionario dichiara di essere consapevole delle eventuali conseguenze che potrebbero derivare nei confronti delle concessioni demaniali marittime – quale quella oggetto della presente procedura - soggette a proroga di cui all'art. 1 c.18 del d.l. 194/2009, dalla pronuncia dei procedimenti pendenti in materia avanti la Corte di Giustizia dell'UE e riconosce che nessuna responsabilità a titolo risarcitorio potrà essere invocata nei confronti dell'azienda per l'applicazione della normativa in vigore al momento della sottoscrizione della sub concessione.

13. CLAUSOLA DI RECESSO

In considerazione di sopravvenute ragioni di interesse pubblico anche alla luce di modifiche organizzative sul S.S.R. che dovessero essere adottate a livello regionale, l'azienda si riserva la facoltà insindacabile di recedere dal contratto, mediante invio di apposita PEC, con preavviso di trenta giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell'art. 1373 c.c. e dell'art. 21 *sexies* della legge 241/1990 e s.m.i., con effetti dell'art. 1373, 2° comma del c.c., senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa di natura risarcitoria.

Ai sensi della normativa vigente è comunque riservata all'azienda la facoltà di recedere dal contratto previa apposita comunicazione da inviare tramite PEC con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di recesso

14. CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Al contratto si applicano il D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, così come modificato dal D. Lgs. 15.11.2012, n. 218 e le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto dalla Regione Veneto in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al predetto Protocollo di Legalità e ad accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il contratto sarà risolto immediatamente ed automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente al a stipula del contratto, informazioni interdittive ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, così come modificato dal D. Lgs. 15.11.2012, n. 218.

In tal caso, l'Azienda U.L.S.S. n. 10 di San Donà di Piave si riserva la facoltà di applicare a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Azienda U.L.S.S. n. 10 di San Donà di Piave, del relativo importo dal e somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di Legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159, così come modificato dal D. Lgs. 15.11.2012, n. 218.

L'Appaltatore si riserva la facoltà di inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda anche l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

L'Azienda U.L.S.S. n. 10 di San Donà di Piave si riserva, altresì, di esaminare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture, ai sensi dell'art. 1 septies del D.L. n. 629 del 06/09/1982, convertito nella L. n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i., ai fini del gradimento della "Ditta Aggiudicataria", per valutare l'opportunità della prosecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

15. CODICE DI COMPORTAMENTO

La Ditta aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ulss n.10 di San Donà di Piave, approvato con deliberazione del direttore Generale n. 53 del 30.01.2014 e pubblicato nel sito www.ulss10.veneto.it/Sez. Amministrazione Trasparente.

La Ditta aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del contratto.

La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

Il Codice di Comportamento è pubblicato nel sito www.ulss10.veneto.it/Sez. Amministrazione Trasparente.

16. NORME PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Ditta è tenuta all'osservanza del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato dall'Azienda U.L.S.S. n. 10 sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e della determina A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015 "Aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione", pubblicato nel sito www.ulss10.veneto.it/Sez. Amministrazione Trasparente.

La violazione degli obblighi derivanti può costituire causa di risoluzione del contratto.

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il dott. Andrea Del Negro, direttore dell'u.o.c. affari generali e legali.

18. INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA

Le informazioni afferenti la presente procedura potranno essere richieste all'indirizzo aaggll@ulss10.veneto.it sino a 5 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte.

San Donà di Piave , lì _____

Il direttore generale
f.to dott. Carlo BRAMEZZA